



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data **17.02.23**, la **Conserf srls** quale **procuratore di G**** Antonia** adiva il Giudice affinché “ dichiarasse il diritto ad ottenere la somma di € 3.441,19 quale restituzione di interessi e oneri indebitamente percepiti in seguito alla stipula di un contratto di mutuo effettuato in data 25.11.2009 con Unicredit spa. Il contratto di mutuo prevedeva la cessione del quinto dello stipendio da rimborsare mediante la corresponsione di 60 rate mensili di importo di € 208,00. L'Attore sottoscriveva a garanzia del prestito una polizza assicurativa il cui costo veniva addebitato insieme all'erogazione del mutuo “. Si contestava la natura usuraia del TEG emergente dal contratto con diritto del ricorrente a ripetere le somme per interessi, spese, polizze e commissioni, corrisposte in forza del contratto di finanziamento.

Si chiedeva infine una CTU contabile al fine di verificare il detto tasso usuraio.

Si costituiva la resistente UNICREDIT SPA ritenendo illegittima la richiesta formulata dall'attore in quanto l'attività della Banca sarebbe stata pienamente legittima, perché le spese di assicurazione e garanzie varie non concorrono alla formazione del TEG secondo la normativa vigente alla stipula del contratto; si contestava la chiesta CTU contabile in quanto esplorativa; ecc..

Non ritenendo necessaria alcuna istruttoria si procedeva alla decisione della causa in data 17.11.23 ai sensi dell'art. 281 sexies III co., con il deposito della motivazione nei 30 giorni successivi.

Motivi della decisione

La domanda di parte attrice è fondata e viene pertanto accolta.

Nulla questio sulla legittimazione a stare in giudizio della Conserf srls in quanto l'attività di rappresentanza non è stata contestata dalla convenuta.

Preliminarmente si evidenzia che il tasso di usura è un interesse che eccede il limite ammesso dalla legge, ovvero supera il tasso effettivo globale medio stabilito trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In parole povere, si parla di tasso d'usura quando ad un finanziamento viene applicato un tasso di interessi molto alto.





Quando si sottoscrive un mutuo, il mutuatario si obbliga a restituire all'istituto finanziario che ha concesso il finanziamento, il capitale ricevuto in prestito più gli interessi passivi, nei tempi e nei modi contenuti nel piano di ammortamento. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto della **Legge sull'usura (n. 108/1996)**, ha il compito di rilevare trimestralmente il cosiddetto **tasso effettivo globale medio (TEGM)** praticato dalle banche e dagli istituti finanziari per specifiche operazioni nel corso del trimestre precedente. L'aumento del TEGM di un quarto, con un margine aggiuntivo del 4%, definisce il limite oltre il quale gli interessi si ritengono usurari. Al fine di non sfociare nel reato di usura, la differenza tra il limite e il tasso effettivo medio globale non deve superare gli 8 punti percentuali.

Il comma 2 dell'art. 1284 del Codice Civile, per quanto riguarda i mutui, prevede: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale”. Ciò significa che il debitore non è più tenuto alla restituzione degli interessi, ma solo a restituire il capitale ottenuto in prestito.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili del 18 settembre del 2020 n. 19597 è stata chiamata a risolvere il contrasto giurisprudenziale in ordine all'applicabilità o meno della disciplina antiusura di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. agli interessi moratori ed alle conseguenze dell'avvenuto superamento del tasso soglia.

La questione sollevata è risultata di particolare importanza, sia in ordine alle diverse e contrastanti pronunce che si sono susseguite negli anni, sia in relazione ai risvolti applicativi che derivano dalla scelta dell'una o dell'altra tesi.

Gli interessi moratori aventi ad oggetto le obbligazioni pecuniarie, sono previsti dall'art.1224 c.c. dove viene statuito che, per le obbligazioni riguardanti una somma di denaro sono dovuti interessi gli interessi legali dal giorno in cui scatta il ritardo dell'adempimento (c.d. mora) ed i conseguenti effetti automatici stabiliti dalla legge e azionabili da parte di chi sia interessato ad agire.

Gli interessi moratori quindi, a differenza di quelli usurari sono dovuti ex lege nel caso di ritardo del corrispettivo dovuto a seguito delle obbligazioni pecuniarie ed hanno una funzione avente natura risarcitoria e non compensativa o riequilibrativa.

La Giurisprudenza negli anni ha avuto orientamenti divergenti prospettando due tesi differenti: una prima tesi restrittiva, sostenuta principalmente dalla giurisprudenza di merito





(da ultimo Trib. Roma 17754/2020) statuisce che non è possibile applicare la disciplina antiusura agli interessi moratori, a causa della diversa natura giuridica degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori. La disciplina antiusura infatti sarebbe applicabile solo agli interessi convenuti al momento della stipula del contratto in quanto corrispettivo alla concessione del denaro; la seconda tesi estensiva, in antitesi alla precedente, preponderante nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 26286/2019, Cass. 22890/2019, Cass. 27442/2018, Cass. 5598/2017; Cass. 5324/2003) sulla base di un principio di uniformità del trattamento degli interessi, pur considerando il medesimo scopo remunerativo di un capitale non goduto dal creditore sia degli interessi moratori che di quelli corrispettivi, nel primo caso volontariamente e nel secondo caso involontariamente. Le Sezioni Unite Civili in oggetto hanno optato per la tesi estensiva, che risulta più favorevole alla parte attrice che può eccepire il superamento del tasso soglia della disciplina antiusura per gli interessi moratori, scelta che altrimenti sarebbe rimasta preclusa in partenza.

Il contratto che ci riguarda nella vicenda è stato stipulato in violazione della L. 108/96 in quanto gli interessi ed oneri accessori sono superiori al tasso soglia vigente *ratione temporis*.

Infatti il calcolo del TEG deve tenere conto del costo delle polizze assicurative, delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito. Nel caso specifico abbiamo un TAN di € 4,60; spese associate al prestito € 2.089,97, di cui assicurazione vita ed infortuni € 209,66.

Il tasso soglia viene calcolato aumentando della metà il TEGM indicato dalla Banca d'Italia per il trimestre in cui è stato stipulato il mutuo giungendo così ad un valore di € 13,77%.

Ne deriva un TEG pari al 14,37% superiore al tasso soglia di quel periodo del 13,77%.

Il Tribunale di Milano con sentenza n. 11209/2019 ha precisato che il superamento della soglia di usura per effetto della inclusione nel TEG anche delle spese di assicurazione colpisce *non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, che pertanto debbono essere restituiti al mutuatario* “.

Da ciò discende la nullità della clausola relativa al tasso di interesse con diritto per l'attore di avere restituite tutte le somme ed oneri corrisposti in virtù del rapporto contrattuale, pari ad € 1.351,22 per interessi pagati; € 2.089,97 per commissioni e spese associate al prestito, di cui € 209,66 per assicurazione vita ed infortuni. Totale da corrispondere € 3.441,19.





Somma a cui dovrà essere aggiunta quanto speso per la consulenza tecnica, pari ad € 650,00, che l'attore ha dovuto affrontare per dimostrare la illegittimità delle somme richieste da UNICREDIT SPA (v. Cass. N. 10173/15).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **ACCOGLIE** la domanda formulata da **CONSERF SRLS** quale procuratore sostanziale di **G***** ANTONIA** e per l'effetto **CONDANNA UNICREDIT S.P.A.**, in persona del Legale Rapp.te pro tempore al pagamento della somma di **€ 3.441,19**, oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale;
- 2) **CONDANNA UNICREDIT S.P.A.** in persona del Legale Rapp.te pro tempore, al pagamento della somma di **€ 650,00** per spese di consulenza tecnica;
- 3) **CONDANNA UNICREDIT S.p.A.** in persona del Legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'attore che si liquidano in complessivi € 1.725,00 di cui € 125,00 per spese, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.

La sentenza è esecutiva come per legge.

Così deciso in Messina il 17.11.23

Il Giudice di Pace
(Avv. Paolo Currò)

